



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 644 del 2023, proposto da

Simona Frabetti, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;

***nei confronti***

Martina Barlati, Patrizia Ribaud, Claudio Scagliarini, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

– della graduatoria definitiva di merito del concorso straordinario di cui al DM Istruzione 108/2022 e al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022, per la copertura dei posti comuni del personale docente per la classe di concorso A048 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado” per la Regione Emilia Romagna, approvata con i Decreti n. 404 del 22 giugno 2023 e 804 del 12

settembre 2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, nella parte in cui non comprende la ricorrente Prof.sa Simona Frabetti;

– di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti ai precedenti, ancorché non conosciuti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito del concorso straordinario per la copertura dei posti comuni del personale docente per la classe di concorso A048 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado” per la Regione Emilia Romagna, come meglio indicata in epigrafe; ritenuto che, ai fini della decisione, è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri soggetti inseriti nella graduatoria di che trattasi;

ritenuto, pertanto, di dover disporre l’integrazione del contraddittorio anche mediante notificazione del gravame per pubblici proclami ex art. 49, comma 3, del CPA, che viene fin da ora autorizzata, tenuto conto del numero elevato dei suddetti soggetti, tramite pubblicazione del ricorso e del presente provvedimento autorizzativo sul sito web, sezione dedicata, del Ministero dell’Istruzione e del Merito nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale –Emila Romagna;

ritenuto che a tali incumbenti parte ricorrente dovrà provvedere, pena l’improcedibilità del gravame, entro il termine perentorio di giorni trenta (30) decorrente dalla pubblicazione della presente ordinanza ovvero, ove anteriore, dalla sua comunicazione in forma amministrativa, depositando le prove dell’avvenuta

pubblicazione (ovvero notificazione) entro l'ulteriore termine di giorni venti (20), restando, comunque, impregiudicata ogni decisione sul merito della causa; ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla udienza pubblica del 3 dicembre 2025 per la prosecuzione del giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) dispone l'integrazione del contraddittorio, anche tramite notificazione per pubblici proclami nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Fissa l'udienza pubblica del 3 dicembre 2025 per la prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente

Alessio Falferi, Consigliere, Estensore

Paolo Nasini, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Alessio Falferi**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Carpentieri**

**IL SEGRETARIO**